



STUDIO REGIS

COMMERCIALISTI E REVISORI LEGALI

# NOTIZIARIO PER IMPRESE E NON SOLO

EDIZIONE DI  
DICEMBRE 2024

---

[LEGGI I NOSTRI APPROFONDIMENTI](#)

## INFORMAZIONI UTILI – DICEMBRE 2024



### IN EVIDENZA

- Notizie in sintesi Pag. 2



### APPROFONDIMENTI

- Regolarizzazione mod. Redditi 2024 Pag. 4
- Versamento acconto Iva Pag. 5
- Trattamento fiscale omaggi natalizi Pag. 6
- Omaggio di beni all'estero Pag. 7
- Saldo Imu 2024 Pag. 8



### AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

- Verifica annuale obbligo contabilità di magazzino Pag. 9
- Acconto imposta sostitutiva sulla rivalutazione del Tfr Pag. 10
- Convalida annuale del numero meccanografico Pag. 11



### NON SOLO IMPRESA

- Bonus Natale 2024 Pag. 12
- Contributi versati alla previdenza complementare e non dedotti Pag. 13
- Nuove linee guida fascicolo informatico d'impresa Pag. 14



### AGEVOLAZIONI

- Credito d'imposta per beni strumentali 4.0 Pag. 15
- Credito d'imposta acquisto di prodotti riciclati Pag. 16



### SCADENZARIO

- Principali adempimenti mese di dicembre 2024 Pag. 17


**IN EVIDENZA**
**NOTIZIE IN SINTESI**
**COMUNICAZIONI  
DI IRREGOLARITÀ  
NEL CASSETTO  
FISCALE**

- Con provvedimento 19.11.2024 l'Agenzia delle Entrate ha attuato le disposizioni in materia di rafforzamento del contenuto conoscitivo del Cassetto fiscale.
- In particolare, nella sezione "L'Agenzia scrive" della propria area riservata del sito Internet dell'Agenzia delle Entrate, saranno resi disponibili i dati relativi alle comunicazioni degli esiti dei controlli formali delle dichiarazioni dei redditi e della dichiarazione Iva. Nella stessa area il contribuente può effettuare il pagamento delle somme dovute oppure richiedere assistenza.

**MANCATA  
CONSEGNA  
PER PEC "PIENA"**

- Le Sezioni Unite civili della Cassazione hanno stabilito che la notifica via Pec eseguita dall'avvocato si perfeziona soltanto se è generata la ricevuta di avvenuta consegna (c.d. Rdac), mentre non si perfeziona quando il sistema genera un avviso di mancata consegna, anche per causa imputabile al destinatario, come nell'ipotesi di saturazione della casella Pec con messaggio di errore "casella piena".
- Il legale, per evitare la maturazione a proprio danno di una decadenza, sarà obbligato a seguire il procedimento ordinario di notifica ex art. 137 e ss. c.p.c.

**PROROGA CIN  
PER LOCAZIONI  
BREVI**

- Il Ministero del Turismo ha prorogato al 1.01.2025 il termine per i locatori di immobili destinati a locazioni brevi o per finalità turistiche per ottenere il Codice identificativo nazionale (CIN).
- Il Codice deve essere esposto all'esterno dello stabile dove è collocato l'appartamento e deve essere indicato in ogni annuncio. Di conseguenza, le sanzioni per mancato ottenimento e/o esposizione e/o pubblicazione del CIN decorreranno dal 2.01.2025. Inoltre, il Ministero ha fornito e reso disponibili sul proprio sito Internet - nella sezione FAQ - alcuni importanti chiarimenti, tra i quali anche quelli in merito agli obblighi di dotazione degli estintori e dei rilevatori di gas combustibili e di monossido di carbonio.

**RIDUZIONE IMU  
PER IMMOBILE  
INAGIBILE  
SOLO CON  
PROVE IDONEE**

- La Corte di giustizia di secondo grado della Lombardia ha affermato che il contribuente deve fornire delle prove idonee per avere diritto alla riduzione della base imponibile dell'imposta municipale relativamente all'immobile dichiarato inagibile.
- Non è sufficiente depositare una perizia che non sia in grado di dimostrare che l'inagibilità non è superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.

**INFORTUNI  
MORTALI E  
RESPONSABILITÀ  
DEL CDA**

- Secondo la Cassazione penale il consiglio di amministrazione è responsabile per la morte dell'operaio avvenuto in conseguenza della violazione di norme antiinfortunistiche.
- Infatti, le deleghe di gestione e di funzione non esonerano gli amministratori dalla responsabilità penale.

**CONTAGIO COVID  
ESCLUSO DALLA  
COPERTURA  
DELLA POLIZZA  
INFORTUNI**

- Il Tribunale di Padova conformandosi all'orientamento prevalente, ha stabilito che il contagio da virus Sar-Cov2 non si può equiparare a un infortunio: chi ha contratto il virus non può ottenere l'indennizzo dalla compagnia assicurativa con cui ha stipulato una polizza infortuni.
- L'art. 42 D.L. 18/2020, c.d. Cura Italia, ha assimilato il contagio da Covid-19 a un infortunio ma si tratta di norma eccezionale rivolta alla sola assicurazione sociale Inail e non agli assicuratori privati.

**OMESSA  
SEGNALAZIONE  
PER USO  
ANOMALO  
DI CONTANTE**

- La Cassazione ha confermato la sanzione pecuniaria di € 40.000 a carico del professionista, assolto in primo grado e poi condannato in appello, che nel 2008 non aveva segnalato numerose operazioni finanziarie sospette rappresentate dall'ingiustificato impiego di denaro contante o di mezzi di pagamento non appropriati rispetto alla prassi comune, operazioni incongrue rispetto agli obiettivi dichiarati, ricorso ingiustificato a tecniche di frazionamento delle operazioni, ingiustificata interposizione di soggetti terzi.

**INVESTIMENTI  
IN START-UP  
E PMI INNOVATIVE**

- La L. 162/2024, in vigore dal 22.11.2024, introduce modifiche alla disciplina sugli investimenti in start-up e Pmi innovative effettuati direttamente da persone fisiche o tramite Oicr.
- La norma introduce la possibilità di fruire della detrazione fiscale sull'investimento anche in caso di incapacienza, qualora la detrazione superi l'imposta lorda dovuta dall'investitore.
- Per gli investimenti effettuati dal 2024 l'eccedenza non detraibile potrà essere trasformata in credito d'imposta utilizzabile in dichiarazione o in compensazione mediante F24.

**BANCAROTTA  
PER  
RESTITUZIONE  
AUMENTO  
DI CAPITALE  
AI SOCI**

- La Cassazione penale ha stabilito che devono rimanere assoggettate a vincolo le somme devolute dai soci alla società in conto futuro aumento di capitale e che la loro restituzione è idonea a fondare la contestazione del reato di bancarotta a carico dell'amministratore.
- I versamenti entrano a fare parte del patrimonio della società e costituiscono, in caso di insolvenza, una garanzia del diritto dei creditori di essere informati sulle condizioni finanziarie della società, sicché soltanto a seguito del verificarsi della mancata adozione della delibera di aumento del capitale nel termine fissato sorge il diritto dei soci conferenti alla restituzione delle somme, mentre qualora non sia stabilito alcun termine, le somme devono restare vincolate alla copertura dell'aumento di capitale.



## NOTIZIE IN SINTESI (SEGUE)

### ASSISTENZA ONLINE PER IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURE ELETTRONICHE

- L'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 422344/2024, ha chiarito che i contribuenti, destinatari di comunicazioni di ride-terminazione delle somme dovute per ritardato, omesso o insufficiente versamento dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche, potranno utilizzare le funzionalità e i servizi digitali offerti dalla stessa Agenzia per richiedere assistenza, semplificando il confronto tra contribuente e Amministrazione Finanziaria.

### PORTALE NAZIONALE DEL SOMMERSO

- Il Ministero del Lavoro ha definito le modalità di funzionamento del Portale nazionale del sommerso che comprenderà tutti i dati risultanti da qualsiasi attività ispettiva, a partire dal 2023. In particolare, chi avrà commesso violazioni in materia di lavoro, di sicurezza sul lavoro, di contributi Inps, di assicurazione Inail e in materia fiscale sarà iscritto nel Portale.
- Entro il 30.05.2025 dovranno essere completate le attività sull'interoperabilità dei dati relativi alle violazioni e l'inserimento dei dati, così da renderlo attivo.

**REGOLARIZZAZIONE MOD. REDDITI 2024**

Mediante l'istituto del ravvedimento operoso è possibile, con una sanzione ridotta, regolarizzare le violazioni commesse in sede sia di predisposizione e presentazione della dichiarazione dei redditi sia di versamento delle imposte dovute.

Violazioni dal 1.09.2024		Versamenti da effettuare
Imposte e/o ritenute correttamente dichiarate.	Omessi o carenti versamenti.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Imposta.</li> <li>Interessi (commisurati all'imposta e al tasso legale, calcolati giorno per giorno).</li> <li>Sanzione in funzione del momento di esecuzione del ravvedimento<sup>1</sup>.</li> </ul>
Errori rilevabili in sede di controlli formali.		Imposta o minor credito, interessi, sanzione in funzione del momento di esecuzione del ravvedimento <sup>1-3</sup> .
<b>Errori</b> rilevabili in sede di applicazione degli artt. 36-bis e 36-ter D.P.R. 600/1973 (controlli automatizzati).		Imposta o minor credito, interessi, sanzione in funzione del momento di esecuzione del ravvedimento <sup>1</sup> .
<b>Errori</b> non rilevabili in sede di controllo automatizzato o formale (omessa e/o errata indicazione di redditi), che hanno determinato un minor versamento, e/o un maggior credito.		Imposta o minor credito, interessi, sanzione in funzione del momento di esecuzione del ravvedimento <sup>1-2-3</sup> .
Dichiarazione <b>integrativa</b> (per violazioni dal 1.09.2024).		Entro i termini di accertamento (comunque prima di accertamenti) con sanzione del <b>50%</b> (€ 150 se non sono dovute imposte).
Tardiva presentazione della dichiarazione.		<b>Entro 90 giorni</b> con la sanzione di € 25 (1/10 x € 250), ferme restando le sanzioni per violazioni riguardanti il pagamento delle imposte, se non regolarizzate.
Omessa presentazione della dichiarazione.		Presentazione <b>oltre 90 giorni</b> e fino al 31.12 del 5° anno successivo con la sanzione del <b>75%</b> (€ 250 se non sono dovute imposte).

	Termine del ravvedimento per omessi versamenti e per errori da controlli automatizzati o formali (dal 1.09.2024)	Sanzioni ridotte
Nota <sup>1</sup>	Entro i 14 giorni successivi alla scadenza del termine per il versamento.	<b>0,08%</b> (12,50% x 1/10 x 1/15) per ogni giorno di ritardo
	Dal 15° al 30° giorno successivo alla scadenza del versamento.	<b>1,25%</b> (12,50% x 1/10)
	Dal 31° al 90° giorno successivo alla scadenza del versamento.	<b>1,39%</b> (12,50% x 1/9)
	Dal 91° giorno successivo alla scadenza del versamento ed entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è commessa la violazione.	<b>3,125%</b> (25% x 1/8)
	Oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione.	<b>3,57%</b> (25% x 1/7)
	Dopo la comunicazione dello schema d'atto non preceduto da verbale di constatazione.	<b>4,17%</b> (25% x 1/6)
	Dopo la constatazione della violazione mediante processo verbale (art. 24 L. 7.01.1929, n. 4) e prima della comunicazione dello schema d'atto.	<b>5%</b> (25% x 1/5)
	Dopo la comunicazione dello schema d'atto preceduto da verbale di constatazione.	<b>6,25%</b> (25% x 1/4)
	Termine del ravvedimento per errori non rilevabili in sede di controlli automatizzati o formali (dal 1.09.2024)	Sanzioni ridotte integrativa
Nota <sup>2</sup>	Entro 90 giorni dalla commissione della violazione.	<b>€ 27,78</b> (€ 250 x 1/9)
	Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione.	<b>6,25%</b> (50% x 1/8)
	Oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione. Se non è prevista dichiarazione periodica, oltre un anno dall'omissione o dall'errore.	<b>7,14%</b> (50% x 1/7)
	Dopo la comunicazione dello schema di atto di cui all'art. 6-bis, c. 3 L. 212/2000, non preceduto da un verbale di constatazione, senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione ai sensi dell'art. 6, c. 2-bis, 1° periodo D. Lgs. 21/1997.	<b>8,33%</b> (50% x 1/6)
	Dopo la constatazione della violazione mediante processo verbale (art. 24 L. 7.01.1929, n. 4) senza che sia stata inviata comunicazione di adesione al verbale ai sensi dell'art. 5-quater D.Lgs. 218/1997, e, comunque, prima della comunicazione dello schema di atto di cui all'art. 6-bis, c. 3 L. 212/2000.	<b>10%</b> (50% x 1/5)
	Dopo la comunicazione dello schema di atto di cui all'art. 6-bis, c. 3 L. 212/2000, relativo alla violazione constatata ai sensi dell'art. 24 L. 4/1929, senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione ai sensi dell'art. 6, c. 2-bis, 1° periodo D.Lgs. 218/1997.	<b>17,50%</b> (70% x 1/4)
Nota <sup>3</sup>	Se il ravvedimento interviene <b>oltre 90 giorni</b> dalla scadenza del termine e l'omissione o l'incompletezza integrino fino dall'origine un'ipotesi di <b>irregolarità dichiarativa e non di infedeltà</b> - come, ad esempio, nel caso in cui il contribuente abbia omesso o indicato in maniera inesatta o incompleta dati rilevanti per la sua individuazione - la sanzione da prendere a base di commisurazione del ravvedimento operoso <b>oltre i 90 giorni è pari a € 250</b> (art. 8 D.Lgs. 471/1997), <b>da ridurre in base al momento di effettuazione del ravvedimento.</b>	



**VERSAMENTO ACCONTO IVA**

Entro il 27.12 occorre annualmente procedere al calcolo dell'acconto Iva e al relativo versamento. I metodi che il contribuente può utilizzare per determinare l'acconto sono i seguenti: storico, previsionale e alternativo. Sono esclusi dall'adempimento i contribuenti che, nel 2023, hanno fruito del regime forfetario (L. 190/2014), i contribuenti che evidenziano un credito Iva oppure coloro che hanno effettuato esclusivamente operazioni esenti o non imponibili.

**Esempio n. 1**

**Esempi di determinazione dell'acconto Iva con metodo storico**

**Contribuente mensile**

• Per la liquidazione del mese di dicembre 2023 ha versato:

- acconto 2023 (27.12.2023)	= €	300,00	(+)
- saldo dicembre 2023 (16.01.2024)	= €	900,00	(+)
<b>Importo di riferimento</b>	= €	1.200,00	(=)
- acconto dovuto per il 2024: € 1.200,00 x 88%	= €	<b>1.056,00</b>	

**Contribuente trimestrale a credito (o trimestrali "speciali")**

• In sede di dichiarazione Iva per l'anno 2023 il contribuente ha evidenziato:

- acconto 2023 (27.12.2023)	= €	3.300,00	(+)
- saldo da dichiarazione Iva relativa al 2023 (per effetto del versamento acconto)	= €	600,00	(-)
<b>Importo di riferimento (debito anno/4° trimestre 2023)</b>	= €	2.700,00	(=)
- acconto dovuto per il 2024: € 2.700,00 x 88%	= €	<b>2.376,00</b>	

**Contribuente trimestrale per opzione (art. 7 D.P.R. 542/1999)**

• In sede di dichiarazione Iva per l'anno 2023 il contribuente ha versato:

- acconto 2023 (27.12.2023)	= €	5.000,00	(+)
- saldo da dichiarazione Iva relativa al 2023	= €	9.090,00	(+)
di cui interessi 1%	= €	90,00	(-)
<b>Importo di riferimento</b>	= €	14.000,00	(=)
- acconto dovuto per il 2024: € 14.000,00 x 88%	= €	<b>12.320,00</b>	

**Esempio n. 2**

**Compilazione del modello F24 per contribuente mensile**

SEZIONE ERARIO		codice tributo	rateazione/ regione/ prov./ mese/ n.ri.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati	
IMPOSTE DIRETTE - IVA RITENUTE ALLA FONTE ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI		6013		2024	1.056,00		
codice ufficio	codice atto						
<b>TOTALE A</b>					<b>1.056,00</b>	<b>B</b>	
							<b>SALDO (A-B)</b>
							<b>1.056,00</b>

**Esempio n. 3**

**Scritture contabili dell'acconto Iva**

SP C II 5bis	SP D 4	• <b>Versamento dell'acconto Iva</b>		1.056,00
		Iva c/Erario	27.12.n	
		a	Banca c/c ordinario	
		Pagato acconto Iva.		


**TRATTAMENTO FISCALE OMAGGI NATALIZI**

In occasione delle festività natalizie si ripropone il trattamento fiscale relativo agli omaggi. In particolare, per i beni non costituenti oggetto dell'attività propria non è possibile detrarre l'Iva sugli acquisti, salvo che il loro costo unitario non sia superiore a € 50,00, poiché qualificati spese di rappresentanza. L'art. 19-bis 1, lett. f) D.P.R. 633/1972 prevede l'indetraibilità dell'Iva assolta sugli acquisti di alimenti e bevande, salvo che i medesimi siano effettuati nell'ambito dell'attività propria dell'impresa, ovvero di somministrazioni in mense scolastiche, aziendali o interaziendali o mediante distributori automatici collocati in locali dell'impresa. Tale disposizione limitativa non si applica per gli acquisti di alimenti e bevande, di valore unitario non superiore a € 50,00, destinati a essere ceduti a titolo gratuito, per i quali è da applicare, invece, la disposizione di cui alla lett. h) del medesimo articolo in materia di spese di rappresentanza, che prevede la detraibilità dell'imposta.

Beni non rientranti nell'attività propria						
Cedenti	Destinatario dell'omaggio		Iva		Deducibilità del costo	
			Acquisto	Cessione	Irpef/Ires	Irap
Imprese	Clienti e/o fornitori	Costo unitario non superiore a € 50,00	Iva detraibile (anche alimenti e bevande)	Operazione esclusa da Iva	Intero importo nel limite di € 50,00 Spese per omaggi interamente deducibili	<ul style="list-style-type: none"> <li>Deducibilità per soggetti con metodo di bilancio</li> <li>Indeducibilità per soggetti con metodo fiscale</li> </ul>
		Costo unitario superiore a € 50,00	Iva indetraibile		Deducibile nel periodo di sostenimento se rispondente ai criteri di inerenza (costo superiore a € 50,00) Spese di rappresentanza	
	Dipendenti	---	Iva indetraibile		Intero importo nell'esercizio Spesa per prestazioni di lavoro	Indeducibilità <sup>2-4</sup>
Lavoratori autonomi	Clienti e/o Fornitori	Costo unitario non superiore a € 50,00	Iva detraibile (anche alimenti e bevande)	Operazione esclusa da Iva <sup>3</sup>	1% dei compensi percepiti nel periodo d'imposta Spese di rappresentanza	1% dei compensi percepiti nel periodo d'imposta <sup>1</sup>
		Costo unitario superiore a € 50,00	Iva indetraibile		Operazione esclusa da Iva	Intero importo nell'esercizio Spese per prestazioni di lavoro
	Dipendenti	---	Iva indetraibile	Intero importo nell'esercizio Spesa per prestazioni di lavoro	Indeducibilità <sup>4</sup>	

Note	1) I costi e gli altri componenti si assumono così come rilevanti ai fini della dichiarazione dei redditi, esclusi i costi per il personale e gli interessi passivi.
	2) Indipendentemente dalla contabilizzazione in voci diverse dalla B.9 del conto economico.
	3) L'art. 2, c. 1, n. 4, 1ª parte D.P.R. 633/1972, relativa alle cessioni "senza corrispettivo" (omaggi), non si applica agli esercenti arti e professioni, in quanto fa riferimento ai beni oggetto "dell'attività propria dell'impresa"; conseguentemente non può che riferirsi esclusivamente ai soggetti di cui all'art. 4 D.P.R. 633/1972, ovvero soggetti che esercitano attività d'impresa e non anche con riferimento agli artisti e professionisti soggetti passivi Iva. La circolare 30.04.1980, n. 20, prot. n. 270516, ha chiarito che "le cessioni gratuite di beni poste in essere da artisti e professionisti sono invece da considerare fuori del campo di applicazione del tributo, non esistendo disposizioni – analogamente a quanto previsto per le cessioni gratuite effettuate nell'esercizio di impresa – che ne prevedono l'imponibilità".
	4) I costi del personale non concorrono alla formazione della base imponibile Irap. Tuttavia, tali costi potrebbero risultare di fatto deducibili per effetto dell'applicazione della deduzione per il costo residuo del personale ex art. 11, c. 4-octies D. Lgs. 446/1997.

Beni rientranti nell'attività propria					
Destinatario dell'omaggio	Iva		Irpef/Ires	Deducibilità del costo	
	Acquisto	Cessione		Irap	Irap
Clienti/ Fornitori	Iva detraibile <sup>1</sup>	Operazione imponibile Iva	Intero importo nell'esercizio Spese per omaggi interamente deducibili <sup>2</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Deducibilità per soggetti con metodo di bilancio</li> <li>Indeducibilità per soggetti con metodo fiscale</li> </ul>	Indeducibilità <sup>3</sup>
Dipendenti		Obbligo di fattura, autofattura o registro degli omaggi	Intero importo nell'esercizio Spese per prestazioni di lavoro		

Note	1. <b>Detraibile se la spesa non è classificata spesa di rappresentanza.</b> Diversamente, la detrazione è ammessa solo per i beni di costo unitario inferiore a € 50,00. Rimane la facoltà di non detrarre l'Iva sull'acquisto per non dover assoggettare a Iva la cessione gratuita.
	2. Non costituiscono spese di rappresentanza le cessioni di beni la cui produzione o il cui commercio rientra nell'attività propria dell'impresa. Tuttavia, parte della dottrina ritiene prudenzialmente possibile che le spese siano qualificate <b>spese di rappresentanza</b> ; in tal caso, per i beni di costo unitario superiore a € 50,00, è applicabile il limite di deducibilità previsto per le spese di rappresentanza dal D.M. 19.11.2008 (aumentati dal 1.01.2016); rimangono deducibili per intero nell'esercizio se di valore unitario inferiore a € 50,00.
	3. I costi del personale non concorrono alla formazione della base imponibile Irap. Tuttavia, tali costi potrebbero risultare di fatto deducibili per effetto dell'applicazione della deduzione per il costo residuo del personale ex art. 11, c. 4-octies D. Lgs. 446/1997.


**OMAGGIO DI BENI ALL'ESTERO**

Le cessioni "senza corrispettivo" (o gratuite) di beni la cui produzione o il cui commercio rientra nell'attività propria dell'impresa sono imponibili ai fini Iva, con diritto alla detrazione Iva senza limitazioni (sempre che non vi siano limitazioni al diritto della detrazione Iva proprie della società, ad es. pro-rata di detrazione).

Le cessioni gratuite di beni che rientrano nell'attività propria dell'impresa comportano l'emissione del **documento di trasporto** al fine di superare le presunzioni di cessione (e di acquisto per il destinatario degli stessi). Operativamente la società che produce ovvero commercializza il bene ceduto gratuitamente potrà procedere nei confronti del cliente:

- con la rivalsa dell'Iva (applicando l'Iva in fattura che sarà pagata dal cliente e versata all'erario, fermo restando il diritto alla detrazione dell'Iva in capo al cliente) ovvero
- senza procedere a rivalsa dell'Iva.

Si riportano le regole amministrative/fiscali da seguire.

Aspetti Iva degli omaggi con soggetti di Paesi UE	
Tipologia di operazione	Regime Iva
Cessioni di beni prodotti o commercializzati abitualmente dall'impresa cedente	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anche nel caso in cui il cessionario sia un soggetto passivo Iva "stabilito" in altro Paese della UE non si è in presenza di una cessione intracomunitaria di beni di cui all'art. 41 D.L. 331/1993, poiché manca l'onerosità della cessione.</li> <li>• Ne consegue che la cessione a titolo gratuito è imponibile ai fini Iva (così come chiarito dalla C.M. n. 13/1994, torna applicabile la medesima disciplina prevista per le cessioni in Italia).</li> </ul>
Cessioni di beni non prodotti o commercializzati abitualmente dall'impresa cedente	Cessione esclusa da Iva (così come chiarito dalla C.M. n. 13/1994, torna applicabile la medesima disciplina prevista per le cessioni in Italia).
Omaggi ricevuti da altro Paese della UE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'operazione è soggetta a Iva nel Paese UE di provenienza. L'operatore italiano non effettua un acquisto intracomunitario.</li> <li>• L'eventuale fattura non deve essere integrata, né deve essere emessa autofattura. Occorre in ogni caso vincere la presunzione di acquisto "in nero" e sembra ragionevole ritenere che la documentazione estera valga ai fini della prova contraria.</li> </ul>

Aspetti Iva degli omaggi con soggetti extra-UE	
Tipologia di operazione	Regime Iva
Cessioni di beni prodotti o commercializzati abitualmente dall'impresa cedente	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cessioni non imponibili Iva ai sensi dell'art. 8, c. 1, lett. a) e b) D.P.R. 633/1972.</li> <li>• Obbligo da parte del cedente di porre in essere tutti i connessi adempimenti contabili e di documentazione dell'uscita dei beni dal territorio doganale dell'Unione Europea.</li> <li>• Essendo cessioni senza corrispettivo non rilevano ai fini del plafond per l'esportatore abituale.</li> </ul>
Cessioni di beni non prodotti o commercializzati abitualmente dall'impresa cedente	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cessioni fuori campo Iva ai sensi dell'art. 2, c. 2, n. 4 D.P.R. 633/1972.</li> <li>• Necessità di redigere apposito documento comprovante l'operazione stessa (es.: fattura pro forma).</li> </ul>
Omaggi ricevuti da Paese extra-UE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• All'atto dell'introduzione sarà emessa la bolletta doganale anche in relazione ai beni non oggetto dell'attività, da trattare come qualsiasi altra importazione, salvo il pagamento del corrispettivo.</li> <li>• Ai fini dell'evasione di dazi e Iva, la Dogana assume, quale imponibile, un valore di mercato dei beni, concetto simile al valore normale di cui all'art. 14 D.P.R. 633/1972.</li> <li>• Necessario conservare i documenti doganali esteri per vincere la presunzione di acquisto "in nero".</li> </ul>

Adempimenti relativi a acquisti/omaggi territorialmente rilevanti			
Tipologia di operazione	Cedente/prestatore	Cessionario/committente	Adempimento in capo al cessionario/committente nazionale
Acquisti di beni (ovvero omaggi) territorialmente rilevanti ai fini Iva in Italia	Soggetto passivo UE non "stabilito" ai fini Iva in Italia	Soggetto passivo Iva italiano	<p style="text-align: center;"><b>Reverse charge</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Con riferimento agli omaggi: <ul style="list-style-type: none"> <li>- se i beni omaggiati sono prodotti ovvero commercializzati da parte del cedente estero il cessionario italiano dovrà effettuare il reverse charge soggetto a Iva con diritto alla detrazione dell'Iva;</li> <li>- se i beni omaggiati non sono prodotti ovvero commercializzati da parte del cedente estero il cessionario italiano non dovrà effettuare reverse charge (operazione fuori campo Iva in Italia).</li> </ul> </li> </ul>
	Soggetto passivo extra-UE non "stabilito" ai fini Iva in Italia	Soggetto passivo Iva italiano	<p style="text-align: center;"><b>Autofattura</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Con riferimento agli omaggi: <ul style="list-style-type: none"> <li>- se i beni omaggiati sono prodotti ovvero commercializzati da parte del cedente estero il cessionario italiano dovrà emettere autofattura soggetta ad Iva con diritto alla detrazione dell'Iva;</li> <li>- se i beni omaggiati non sono prodotti ovvero commercializzati da parte del cedente estero il cessionario italiano non dovrà emettere autofattura (operazione fuori campo Iva in Italia).</li> </ul> </li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nel caso sopra evidenziato, con riferimento agli acquisti di beni territorialmente rilevanti ai fini Iva in Italia, non si è in presenza di operazioni intracomunitarie.</li> <li>• Ne consegue che non si dovrà procedere alla presentazione degli elenchi Intrastat beni, poiché si tratta di operazioni nazionali (quindi, interne), fermo restando l'obbligo di presentazione dell'"esterometro" qualora il reverse charge/autofattura non siano gestiti elettronicamente ma in formato analogico.</li> </ul>			



Entro il 16.12.2024 deve essere versata la 2ª rata dell'Imu dovuta per l'anno 2023. Si riepilogano gli elementi essenziali per il calcolo.

<b>Determinazione dell'Imu</b>	=	<b>Base imponibile x aliquota</b> (tenendo conto dell'eventuale detrazione)	x	<b>Mesi di possesso</b> (per almeno 15 giorni)	x	<b>Percentuale di possesso</b>
<b>VERSAMENTO</b>	<b>Modalità</b>	<p>Person fisiche</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mediante <b>Modello F24<sup>2</sup></b> [cartaceo<sup>1</sup> o telematico] ovvero</li> <li>Tramite apposito bollettino postale (cartaceo o telematico con Poste Spa) con numero di c/c 1008857615.</li> </ul>				
		Soggetti titolari di partita Iva	Esclusivamente mediante <b>modello F24</b> con modalità telematiche.			
	<b>Compensazione</b>	È possibile liquidare l'imposta comunale sugli immobili in sede di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e compensare quanto dovuto con i crediti a disposizione.				
	<b>Importo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gli enti locali stabiliscono, per ciascun tributo di propria competenza, gli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi.</li> <li>In caso di inottemperanza, <b>l'importo minimo è pari a € 12,00</b>, con riferimento all'imposta complessivamente dovuta.</li> </ul> <p>Il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all'unità di euro.</p>				

<b>EFFICACIA DELIBERE IMU</b>	<p>Le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria, acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>La pubblicazione nel sito deve avvenire <b>entro il 28.10</b>. In caso di mancata pubblicazione entro detto termine, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.</li> <li>Decorre dal 2025 l'obbligo per i Comuni di utilizzo del prospetto ministeriale per la pubblicazione delle aliquote.</li> </ul>
-------------------------------	---

**Tavola riepilogativa Sintesi dell'adempimento**

Adempimento	Scadenza	Caratteristiche <sup>3</sup>	Modalità di versamento	Profili sanzionatori
<b>Versamento 1ª rata Imu 2024</b>	16.06.2024	<p>La 1ª rata deve essere pagata applicando le aliquote e le detrazioni stabilite dai singoli Comuni nei 12 mesi dell'anno precedente.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Qualora il Comune abbia già deliberato le aliquote Imu per il 2024 il contribuente potrà (non vi è obbligo è una facoltà) far riferimento alle delibere relative al 2024 anche per il pagamento della 1ª rata 2024.</li> <li>È possibile effettuare il versamento per tutto l'anno (1ª e 2ª rata 2024) in un'unica soluzione entro il 16.06.2024, tenendo presente comunque che il Comune potrà intervenire sulle proprie delibere 2024 fino al 14.10.2024 in modo che il Ministero dell'Economia possa provvedere alla loro pubblicazione nel proprio sito internet di cui al D. Lgs. n. 360/1998, entro il termine del 28.10.2024.</li> </ul>	Il versamento è effettuato utilizzando esclusivamente il modello F24 ovvero il bollettino di conto corrente postale, nonché attraverso la piattaforma di cui all'art. 5 del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al D. Lgs. 7.03.2005, n. 82 (piattaforma PagoPA), e con le altre modalità previste dallo stesso Codice.	In caso di omesso o errato versamento dell'Imu si applica la <b>sanzione pari al 25% per le violazioni commesse dal 1.09.2024 (in precedenza 30%)</b> dell'imposta, con possibilità, da parte del contribuente, di usufruire dell'istituto del ravvedimento operoso.
<b>Versamento 2ª rata Imu 2024</b>	16.12.2024	La 2ª rata 2024 (a saldo della 1ª) deve essere pagata prendendo a riferimento le aliquote nonché detrazioni approvate dai singoli Comuni per l'anno 2024, a condizione che le delibere di approvazione delle aliquote e detrazioni dei Comuni siano inviate al MEF, per il tramite dell'apposito "portale del federalismo fiscale" entro il 28.10.2024.		

<b>Note</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>La presentazione del modello cartaceo è possibile solo in assenza di compensazioni.</li> <li>Anche mediante modello F24 Semplificato per i contribuenti non titolari di partita Iva.</li> <li>In merito agli enti non commerciali, il versamento deve essere effettuato in 3 rate: <ul style="list-style-type: none"> <li>di cui le prime 2, di importo pari ciascuna al 50% dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini del 16.06 e del 16.12 dell'anno di riferimento;</li> <li>l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16.06 dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, con eventuale compensazione dei crediti, allo stesso Comune nei confronti del quale è scaturito il credito.</li> </ul> </li> </ol>
-------------	--


**AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ**
**VERIFICA ANNUALE OBBLIGO CONTABILITÀ DI MAGAZZINO**

La tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino è obbligatoria qualora il contribuente superi determinati valori dei ricavi e delle rimanenze. Tuttavia, non è più necessario stampare il registro tenuto con sistemi elettronici, a condizione che lo stesso sia aggiornato e che sia possibile stamparlo in sede di accesso, ispezione o verifica degli organi di controllo e in loro presenza. In particolare, se i **ricavi** e le **rimanenze** sono superiori, rispettivamente, a € 5.164.000,00 e € 1.100.000,00, e tali limiti sono stati superati contemporaneamente per **2 esercizi consecutivi**, è obbligatorio istituire la contabilità di magazzino. Le scritture devono essere tenute a partire dal 2° periodo d'imposta successivo a quello nel quale, per la 2ª volta, entrambi i limiti sono stati superati. L'omessa tenuta o la mancata esibizione della contabilità di magazzino consente l'applicazione dell'accertamento induttivo. L'obbligo di tenuta della contabilità di magazzino cessa dal 1° periodo d'imposta successivo a quello in cui, per la 2ª volta consecutivamente, l'ammontare dei ricavi o il valore delle rimanenze è inferiore ai limiti previsti.

Oggetto	Ammontare	Elementi compresi	Elementi esclusi
<b>Ricavi</b>	<p>Superiori a € 5.164.000,00<sup>1</sup></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Ragguagliati ad anno:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- in caso di inizio attività;</li> <li>- se il periodo d'imposta è diverso dall'anno solare.</li> </ul> </li> </ul> <p>Per tutte le attività complessivamente esercitate, in caso di esercizio di <b>più attività</b>.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi.</li> <li>• Corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali.</li> <li>• Indennizzi assicurativi di beni-merce.</li> <li>• Corrispettivi per cessione di titoli che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie.</li> <li>• Valore normale dei beni destinati al consumo personale, assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'impresa.</li> <li>• Contributi in denaro o valore normale di quelli in natura, spettanti in base a contratto.</li> <li>• Contributi in conto esercizio spettanti a norma di legge.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Plusvalenze.</li> <li>• Sopravvenienze attive (compresi i contributi in conto capitale).</li> <li>• Dividendi e interessi attivi.</li> <li>• Proventi immobiliari.</li> </ul>
<b>Rimanenze</b>	<p>Superiori a € 1.100.000,00<sup>1</sup></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Non devono essere ragguagliate ad anno:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- in caso di inizio attività;</li> <li>- se il periodo d'imposta è diverso dall'anno solare.</li> </ul> </li> </ul> <p>Per tutte le attività complessivamente esercitate, in caso di esercizio di <b>più attività</b>.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa.</li> <li>• Materie prime e sussidiarie.</li> <li>• Semilavorati.</li> <li>• Opere, forniture e servizi in corso di esecuzione al termine dell'esercizio, di durata ultrannuale e non.</li> </ul>	Titoli.
<b>Condizioni</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Per determinare l'obbligo di tenuta delle scritture contabili di magazzino tali condizioni devono verificarsi: <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>contemporaneamente;</b></li> <li>- <b>per 2 esercizi consecutivi.</b></li> </ul> </li> </ul>		

<b>Nota<sup>1</sup></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Limiti attualmente previsti dall'art. 1 D.P.R. 9.12.1996, n. 695, come modificato dall'art. 5, c. 14-quater D.L. 146/2021, in vigore dal 21.12.2021. Non essendo previsto alcunché in merito alla decorrenza della nuova disposizione si ritiene che, in aderenza ai chiarimenti forniti dalla C.M. 45/1997, per verificare se per il periodo di imposta in corso al 21.12.2021 sussiste l'obbligo di tenuta della contabilità ausiliaria di magazzino, occorre verificare se, nei due periodi di riferimento precedenti (2018 e 2019) siano stati superati, o meno, i nuovi limiti.</li> <li>• Il limite di € 5.164.000,00 per i ricavi deve essere determinato <b>sull'intero ammontare dei ricavi delle attività esercitate.</b></li> </ul>
-------------------------	---



## ACCONTO IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLA RIVALUTAZIONE DEL TFR

L'imposta sostitutiva sulle rivalutazioni di Tfr maturate in ciascun anno è dovuta nella misura del 17%. L'art. 2120 del Codice civile, infatti, prevede che l'importo di Tfr di spettanza del dipendente sia composto da una quota capitale (conteggiata dividendo l'ammontare delle retribuzioni annue per 13,50) e da una quota finanziaria, pari alla rivalutazione dell'ammontare del fondo maturato al 31.12 dell'anno precedente. La quota capitale è assoggettata a tassazione separata mentre, dal 2001, la quota finanziaria è assoggettata ad un'imposta sostitutiva, da determinarsi annualmente indipendentemente dalla corresponsione del Tfr, e versata all'Erario in 2 quote: un acconto entro il 16.12 dell'anno in corso, pari al 90% delle rivalutazioni maturate nell'anno solare precedente, ovvero al 90% delle rivalutazioni che matureranno in via previsionale nell'anno per il quale l'acconto stesso è dovuto, e un saldo entro il 16.02 dell'anno successivo. L'imposta è imputata a riduzione del fondo Tfr. La rivalutazione e il versamento dell'imposta sostitutiva devono essere effettuate dal datore di lavoro con riferimento sia all'accantonamento maturato presso di sé, sia a quello maturato presso il Fondo di Tesoreria Inps. Il datore di lavoro provvede, successivamente, a conguagliare l'importo versato relativamente alla rivalutazione della quota di accantonamento maturata presso il Fondo di Tesoreria nella denuncia UniE-mens, compensando il credito maturato attraverso l'assolvimento dell'imposta sostitutiva con i contributi dovuti per i propri dipendenti. Nelle ipotesi di operazioni societarie, il versamento dell'imposta spetta al datore di lavoro subentrante; ove il trasferimento dei dipendenti avvenga a cavallo dell'anno, l'azienda cedente e l'acquirente cureranno tra loro gli adempimenti da effettuare per evitare duplicazioni.

<b>COMPOSIZIONE DEL TFR</b> <b>DAL 1.01.2001</b>	⇒	Quota capitale.	(+)	Quota finanziaria.
		↓		
		Tassazione separata al momento della corresponsione.		Tassazione sostitutiva annuale, sul maturato, indipendentemente dall'erogazione.
<b>IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLA QUOTA FINANZIARIA DEL TFR</b>	⇒	Aliquota.	⇒	17,00%.
	⇒	Modalità di versamento.	⇒	Acconto al 16.12.
			⇒	Saldo entro il 16.02 dell'anno successivo.
	⇒	Calcolo della rivalutazione del fondo accantonato a Tfr, da effettuarsi alla fine di ciascun anno o alla data di cessazione del rapporto di lavoro e da imputarsi a incremento del fondo.	⇒	Misura fissa pari all'1,50%.
			(+)	
	⇒		⇒	Misura variabile pari al 75% dell'aumento dell'indice Istat per le famiglie di operai e impiegati rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente.
	⇒	Soggetto passivo	⇒	L'imposta è versata dal datore di lavoro, che la imputa in diminuzione del Fondo Tfr.
	⇒	Dipendente di soggetto sostituito di imposta.		
	⇒	Dipendente di soggetto non sostituito di imposta.	⇒	L'imposta è versata direttamente dal soggetto passivo, in sede di dichiarazione dei redditi dell'anno in cui è stato percepito il Tfr (anche a titolo di acconto o anticipazione).
⇒	Sanzioni	⇒	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 30% in caso di omesso o tardivo versamento.</li> <li>• È applicabile il <b>ravvedimento operoso</b>.</li> </ul>	



## CONVALIDA ANNUALE DEL NUMERO MECCANOGRAFICO

Le imprese che operano con l'estero sono tenute a effettuare, entro un anno dalla data di iscrizione o entro il 31.12 di ogni anno, per gli anni successivi, la procedura di convalida del numero meccanografico.

Se l'azienda è in possesso di un codice meccanografico e si intende mantenere la posizione, il codice deve essere convalidato entro il 31.12 di ogni anno. Si precisa che **non è obbligatorio essere in possesso del numero meccanografico** (la Banca d'Italia ha abolito, a decorrere dal 1.01.2008, la CVS delle operazioni correnti mercantili, e la conseguente segnalazione, mediante codice meccanografico, delle causali valutarie relative al regolamento di queste operazioni); quindi, tale convalida è **facoltativa**, nel senso che se l'impresa desidera mantenere in essere il suo numero meccanografico, poiché effettivamente è utilizzato, deve procedere alla convalida. Nel caso in cui l'azienda non desideri convalidare tale numero, in quanto non utilizzato, può decidere di cancellarlo.

Se un'azienda decide di cancellare il numero meccanografico, poiché non utilizzato e ne avesse necessità in futuro, può richiederne uno nuovo. In ogni caso, **se il numero meccanografico non è convalidato entro il 31.12.2024 sarà cancellato**. La procedura di convalida avviene generalmente attraverso la piattaforma "Telemaco".

### NUMERO MECCANOGRAFICO

È un codice alfanumerico assegnato alle imprese che operano abitualmente con l'estero.

È rilasciato dalla Camera di Commercio della Provincia ove la società ha la sede legale, esclusivamente alle imprese attive, in regola con il pagamento del diritto annuale e abitualmente operanti con l'estero.

### SOGGETTI INTERESSATI

#### Soggetti operanti abitualmente con l'estero

- Si considera abitualmente operante con l'estero il soggetto che dimostri il possesso di **almeno uno dei seguenti requisiti**:
  - esportatore abituale;
  - effettuazione diretta e/o indiretta di almeno una transazione commerciale nel corso dell'anno, in entrata o in uscita, di importo complessivo **non inferiore a € 12.500,00**;
  - permanenza stabile all'estero mediante una propria unità locale;
  - partecipazione alle quote societarie da parte di soggetti stranieri;
  - realizzazione di partnership con società estere;
  - costituzione di joint venture all'estero;
  - apporto di capitale in società estere;
  - investimenti diretti all'estero;
  - costituzione di società all'estero;
  - partecipazione a consorzio temporaneo di imprese in Paese estero;
  - adozione del franchising in Paesi esteri;
  - stipulazione di almeno un contratto di distribuzione e/o di agenzia all'estero.

### RICHIESTA

- L'impresa richiedente deve presentare il modello di assegnazione debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante, allegando la fotocopia di un documento di identità non scaduto e i documenti che attestano la qualifica di esportatore abituale.
- Alcune Camere di Commercio prevedono esclusivamente la modalità telematica, con firma digitale del modello.
- L'assegnazione del numero meccanografico e la relativa conferma annuale comportano il versamento del diritto di segreteria.

### CONVALIDA ANNUALE

Gli imprenditori in possesso del numero meccanografico devono provvedere alla convalida del proprio numero meccanografico.

**Entro il 31.12 di ogni anno.**

#### Nota bene

In caso di mancata convalida, **dal 1.01 dell'anno successivo la posizione dell'impresa quale operatore abituale con l'estero è considerata sospesa**; conseguentemente, nella documentazione ufficiale relativa all'impresa compare l'indicazione che segnala la mancata convalida nei tempi previsti.



NON SOLO IMPRESA

BONUS NATALE 2024

A seguito dei cambiamenti introdotti con il D.L. 167/2024, l'Agenzia delle Entrate ha illustrato, con la circolare n. 22/E/2024, il rinnovato perimetro del "Bonus Natale", l'indennità riservata ai lavoratori dipendenti con reddito fino a € 28.000,00 prevista per il 2024. In particolare, ferme restando le altre condizioni (limite di reddito e capienza fiscale), i datori di lavoro potranno riconoscere il bonus ai lavoratori con almeno un figlio a carico prescindere dal fatto che siano coniugati, separati, divorziati, monogenitori o conviventi. La norma prevede, tuttavia, che il bonus non spetta al lavoratore dipendente coniugato o convivente il cui coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o convivente sia beneficiario della stessa indennità.

REQUISITI

- Prima delle novità introdotte dal D.L. 167/2024, una delle condizioni per accedere al beneficio era avere sia il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, sia almeno un figlio fiscalmente a carico o, in alternativa, far parte di un nucleo familiare cosiddetto monogenitoriale (es: figlio riconosciuto o adottato da un solo genitore).
- Ora, invece, il "requisito familiare" si considera soddisfatto con la semplice presenza di un figlio a carico. La circolare - richiamando l'art. 12, c. 2 Tuir - ricorda che sono considerati fiscalmente a carico i figli di età non superiore a 24 anni con reddito complessivo fino a € 4.000,00 al lordo degli oneri deducibili (i figli con più di 24 anni, invece, si considerano fiscalmente a carico se hanno un reddito non superiore a € 2.840,51).

Altri requisiti

- **Restano fermi, dunque, gli altri 2 requisiti:**
  - avere nel 2024 un reddito complessivo non superiore a € 28.000,00;
  - avere un'imposta lorda di importo superiore a quello della detrazione per lavoro dipendente.

CUMULO DEL BONUS

Se entrambi i coniugi, non legalmente ed effettivamente separati, o entrambi i conviventi sono lavoratori dipendenti, nel rispetto degli altri requisiti, solo uno di essi avrà diritto al contributo.

COME RICHIEDERE IL BENEFICIO

Comunicazione del lavoratore

- **Per ottenere il bonus il dipendente è tenuto a comunicare - tramite autocertificazione - di possedere i requisiti di reddito e familiari previsti dalla norma e a dichiarare che il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o il convivente, non sia beneficiario della stessa indennità.**
- I dipendenti che hanno già fatto richiesta al sostituto d'imposta non devono presentare una nuova autocertificazione, tranne nel caso in cui, nel rispetto delle nuove regole, sia necessario comunicare il codice fiscale del convivente, e dichiarare che quest'ultimo non sia beneficiario del bonus.

Riconoscimento del bonus

- Il sostituto d'imposta riconoscerà il contributo insieme **alla prossima 13ª mensilità**, generalmente in arrivo con la busta paga di dicembre.
- In ogni caso, il lavoratore che, pur avendo diritto al bonus, non dovesse riceverlo, potrà "recuperarlo" con la dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2024, da presentare nel 2025.



## CONTRIBUTI VERSATI ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE E NON DEDOTTI

*I contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente, volontari o dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali, alle forme di previdenza complementare (escluso il Tfr), sono deducibili, ai sensi dell'art. 10 Tuir, dal reddito complessivo per un importo non superiore a € 5.164,57. Per la parte dei contributi versati che non hanno fruito della deduzione, compresi quelli eccedenti il suddetto ammontare, il contribuente comunica alla forma pensionistica complementare, entro il **31.12 dell'anno successivo** a quello in cui è stato effettuato il versamento, ovvero se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione, l'importo non dedotto o che non sarà dedotto nella dichiarazione dei redditi. **La comunicazione deve essere resa dalla persona per la quale è aperta la posizione previdenziale** e, pertanto, anche dal familiare a carico. In tal caso, nella comunicazione deve indicarsi che l'ammontare complessivo delle somme non dedotte dall'iscritto non sono state dedotte neanche dal soggetto di cui è a carico. Nel caso in cui il soggetto interessato non abbia comunicato al fondo pensione l'ammontare dei contributi non dedotti, sarà soggetta a tassazione anche la parte riconducibile agli importi non dedotti.*

**COMUNICAZIONE CONTRIBUTI NON DEDOTTI**  
(art. 8, cc. 4, 5 e 6 D. Lgs. n. 252/2005)

Il sottoscritto  
 Cognome: Rossi Nome: Giovanni  
 Codice fiscale: RSS.GNN.70A01.F2Q5.Q Sesso: M Data di nascita: 10.1.1970  
 Comune (Stato estero) di nascita: Milano Provincia: MT  
 Indirizzo di residenza: Corso Cavour, 11 C.A.P.: 20100  
 Comune di residenza: Milano Provincia: MI Tel.: 02-123456  
 E-mail: rossig@alice.it

**DICHIARA**

sotto la propria responsabilità che, della complessiva somma versata al Fondo, pari a € 10.000,00, nell'anno 2023, l'importo di € € 4.835,00 non è stato portato in deduzione in sede di dichiarazione dei redditi.

Milano, 20.12.2024  
Luogo e data

Giovanni Rossi  
Firma dell'Aderente

**Note**

- La comunicazione deve essere compilata indicando l'importo dei contributi a carico dell'azienda e a carico dell'aderente (escluso il TFR) non dedotti dal reddito imponibile del lavoratore, relativo all'anno specificato nell'apposito spazio e che non siano già stati comunicati al Fondo Pensione.
- Nel caso di **contribuenti a carico** specificare che la deduzione non è stata effettuata neppure dal familiare di cui sono a carico.



## NUOVE LINEE GUIDA FASCICOLO INFORMATICO D'IMPRESA

*Il fascicolo, unico per ciascuna impresa iscritta, raccoglie e conserva tutti i documenti pertinenti sia dal punto di vista soggettivo che in relazione all'attività svolta. Mentre i soggetti pubblici hanno accesso diretto e gratuito ai documenti necessari, i soggetti privati possono consultare i dati solo tramite richiesta e pagamento di diritti di segreteria. Il fascicolo contiene tutta la documentazione di impresa e sarà alimentato tramite PDND (piattaforma digitale nazionale dati) dai Suap (sportelli unici attività produttive) e dalle amministrazioni coinvolte.*

### AGGREGAZIONE DOCUMENTALE

- Il fascicolo è l'aggregazione documentale informatica strutturata e univocamente identificata contenente tutti i documenti, di ciascuna impresa e di ciascun soggetto economico.
- Il fascicolo informatico d'impresa è un servizio creato dalle Camere di commercio finalizzato a semplificare la gestione dei procedimenti amministrativi inerenti l'attività d'impresa.

### SPORTELLI UNICI

- Gli Sportelli Unici delle Attività Produttive possono accedere ai fascicoli d'impresa di interesse tramite:
  - gli strumenti di gestione del procedimento (SUAP camerale) messi a disposizione dalle Camere di commercio attraverso le apposite convenzioni;
  - i servizi erogati dal sistema SU.RI. (servizio gestito dalle Camere di Commercio che assicura la circolarità informativa costante tra SUAP e Registro delle Imprese).

### IMPRESE

L'impresa o il soggetto economico ha diritto di accesso gratuito e senza limiti alla consultazione del proprio fascicolo.

### SOGGETTI PRIVATI

Possono acquisire, tramite interrogazione puntuale del fascicolo, i dati e i documenti relativi all'esercizio dell'attività di ciascuna impresa iscritta o annotata nel Registro delle Imprese, o di ciascun soggetto economico iscritto nel REA, con le limitazioni e previa corresponsione dei diritti di segreteria.

### INFORMAZIONI CONTENUTE

Confluiscono nel fascicolo informatico dati e informazioni riguardanti impianti produttivi, planimetrie, relazioni tecniche, Scia, autorizzazioni, permessi, autocertificazioni, eventuale iscrizione all'albo nazionale gestori ambientali, l'eventuale ampliamento della superficie di vendita già autorizzata e della superficie totale di vendita in attività di commercio al dettaglio in grande struttura di vendita nel rispetto dei regolamenti regionali, ecc.

### RICERCA DELLE INFORMAZIONI

La ricerca di uno specifico documento del fascicolo è semplificata, avendo come riferimento il codice fiscale e il numero di protocollo, oltre alla causale della consultazione richiesta.

### PRINCIPIO ONCE-ONLY

- Il fascicolo informatico è ispirato al principio "once-only" ("solo una volta") sancito dall'Unione europea, in base al quale, i cittadini e le imprese devono fornire determinate informazioni alla pubblica Amministrazione una sola volta.
- Si tratta di un principio di trasparenza e di semplificazione dei rapporti tra pubblica Amministrazione e cittadini/imprenditori, che, quindi autorizza le pubbliche amministrazioni all'interscambio dei dati conosciuti.


**AGEVOLAZIONI**
**CREDITO D'IMPOSTA PER BENI STRUMENTALI 4.0**

Nel 2025 la misura del credito d'imposta per investimenti in **beni immateriali 4.0**, di cui alla L. 178/2020, si riduce dal 15% al 10%, sempre nel limite massimo annuale di costi ammissibili pari a € 1 milione. L'aliquota del 15% è riconosciuta non solo per gli investimenti effettuati nel 2024, ma anche per quelli effettuati entro il 30.06.2025, a condizione che entro il 31.12.2024 risulti la prenotazione del credito d'imposta. In altri termini, entro il 31.12.2024 l'ordine deve essere accettato dal venditore e deve avvenire il pagamento di acconti nella misura minima del 20% del costo di acquisto. In ogni caso, il bene dovrà essere consegnato entro il 30.06.2025. Pertanto, entro il 31.12.2024 è opportuno effettuare le necessarie valutazioni di convenienza, al fine di fruire dell'aliquota più elevata pari al 15%.

Per quanto riguarda il credito d'imposta per investimenti in **beni materiali 4.0**, le aliquote non subiranno variazioni fino al 31.12.2025 (ovvero 30.06.2026 in presenza di prenotazione). Il limite di € 20 milioni di investimento è riferito alla singola annualità; pertanto, è opportuno valutare il momento di effettuazione dell'investimento (2024 o 2025) in funzione del plafond a disposizione. Dal 2026 (salve le prenotazioni effettuate entro il 31.12.2025 che prolungano i termini al 30.06.2026) non sussiste più alcuna agevolazione. In relazione all'acquisto di beni generici l'agevolazione non sussiste più dal 1.01.2023.

**Credito d'imposta acquisto beni strumentali "Industria 4.0" per beni materiali e immateriali 4.0 (di cui agli allegati A e B L. 232/2016)**

		Costo di acquisto	Credito d'imposta "Industria 4.0"			
Soggetti			Imprese			
Oggetto			Beni materiali 4.0			
			Beni immateriali 4.0			
Periodo di acquisizione			1.01.2023 - 31.12.2025			
			1.01.2023 - 31.12.2025 (30.06.2026 se al 31.12.2025 è pagato almeno il 20% di acconto)	1.01.2023 - 31.12.2023 (30.06.2024 se al 31.12.2023 è pagato almeno il 20% di acconto)	1.01.2024 - 31.12.2024 (30.06.2025 se al 31.12.2024 è pagato almeno il 20% di acconto)	1.01.2025 - 31.12.2025 (30.06.2026 se al 31.12.2025 è pagato almeno il 20% di acconto)
Agevolazione	Beni materiali	Fino a € 2.500.000	20%			
		Oltre € 2.500.000 e fino a € 10.000.000	10%			
		Oltre € 10.000.000 e fino a € 20.000.000	5%			
		Oltre € 20.000.000 e fino a € 50.000.000	5% <sup>1</sup>			
	Beni immateriali	Fino a € 1.000.000		20%	15%	10%
		Oltre € 1.000.000		-	-	-
Comunicazione		<ul style="list-style-type: none"> <li>Per gli investimenti effettuati dal 30.03.2024 devono essere trasmesse: <ul style="list-style-type: none"> <li>una <b>comunicazione preventiva</b>, da inviare prima dell'effettuazione dell'investimento, contenente l'importo complessivo degli investimenti previsti, la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione;</li> <li>una <b>comunicazione di completamento</b>, contenente i medesimi dati aggiornati in via consuntiva.</li> </ul> </li> </ul>				

**Nota<sup>1</sup>** Per la quota superiore a € 10 milioni degli investimenti inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica individuati con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro della Transizione Ecologica e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 5% del costo fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a € 50 milioni. Tale agevolazione non risulta ancora operativa.



## CREDITO D'IMPOSTA ACQUISTO DI PRODOTTI RICICLATI

*La legge di Bilancio 2023 ha previsto un credito d'imposta, successivamente prorogato, per l'acquisto di imballaggi riciclati pari al 36% delle spese sostenute, per un importo massimo annuo di € 20.000, successivamente prorogato nel limite complessivo di spesa di € 5 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024.*

<b>SOGGETTI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Il credito d'imposta è riconosciuto alle imprese che (indipendentemente dal regime fiscale adottato e dalla forma giuridica) provvedono ad acquistare:             <ul style="list-style-type: none"> <li>- prodotti finiti realizzati con materiali provenienti dalla <b>raccolta differenziata degli imballaggi in plastica</b>;</li> <li>- <b>imballaggi primari e secondari biodegradabili e compostabili</b> secondo la normativa UNI EN 13432:2002, inclusi: gli imballaggi in carta e cartone, ad eccezione degli imballaggi in carta stampati con inchiostri, gli imballaggi in carta trattata o spalmata con prodotti chimici diversi da quelli normalmente utilizzati nell'impasto cartaceo e gli imballaggi in carta accoppiati con altri materiali non biodegradabili e compostabili; gli imballaggi in legno non impregnati;</li> <li>- imballaggi primari e secondari derivati dalla <b>raccolta differenziata della carta</b>;</li> <li>- imballaggi primari e secondari derivanti dalla <b>raccolta differenziata dell'alluminio</b>;</li> <li>- imballaggi derivanti dalla <b>raccolta differenziata del vetro</b>.</li> </ul> </li> </ul>
<b>AGEVOLAZIONE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• È di ammontare pari al <b>36% delle spese sostenute</b> per l'acquisto dei prodotti e degli imballaggi sopra richiamati, <b>fino a un importo massimo annuo di € 20.000</b> per ciascuna impresa.</li> <li>• Il sostenimento effettivo delle spese deve risultare da un'<b>apposita attestazione</b>.</li> <li>• Le <b>spese agevolate</b> devono considerarsi sostenute secondo il principio di competenza (ovvero, per i beni mobili, alla data della consegna o spedizione).</li> </ul>
<b>CREDITO D'IMPOSTA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• È <b>alternativo e non cumulabile</b> in relazione alle <b>medesime spese</b> con ogni altra agevolazione prevista da normativa nazionale, regionale o europea.</li> <li>• <b>Non concorre</b> alla formazione del reddito né alla base imponibile dell'Irap.</li> <li>• Non rileva ai fini della determinazione del <b>pro rata di indeducibilità</b> degli interessi passivi e delle spese generali.</li> <li>• È <b>utilizzabile in compensazione</b> per l'importo indicato dal Ministero, tramite F24 utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate. L'uso in compensazione decorre dal <b>periodo di imposta successivo</b> a quello nel corso del quale sono state sostenute le spese ammissibili (nello specifico dalla data indicata nella comunicazione del Ministero di riconoscimento del beneficio). In particolare:             <ul style="list-style-type: none"> <li>- il credito d'imposta deve essere indicato nella sezione "Erario" con il codice "7065", in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati" (ovvero, nei casi di riversamento dell'agevolazione, nella colonna "importi a debito versati");</li> <li>- nel campo "anno di riferimento" occorre indicare l'anno di riconoscimento del credito, nel formato "AAAA", indicato nel cassetto fiscale.</li> </ul> </li> <li>• In fase di elaborazione degli F24, l'Agenzia verifica la ricomprensione del contribuente richiedente nell'elenco dei beneficiari e la non eccedenza (a pena lo scarto) dell'ammontare del credito usato in compensazione rispetto all'importo <b>indicato</b> nell'elenco.</li> <li>• Il credito deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi (<b>quadro RU</b>) relativa al periodo d'imposta nel corso del quale è stato riconosciuto e in quelle dei periodi di imposta successivi, fino a quello in cui si conclude il relativo utilizzo (non si applicano i limiti previsti dall'art. 1, c. 53 L. 244/2007).</li> </ul>
<b>MODALITÀ DI ACCESSO ALL'AGEVOLAZIONE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ai fini del riconoscimento del credito di imposta le imprese interessate devono <b>presentare apposita richiesta</b> tramite piattaforma informatica, per il cui accesso occorre essere in possesso di un'identità SPID/CIE/CNS.</li> <li>• Per accedere all'agevolazione riferita alle spese <b>sostenute nel 2023</b> è necessario presentare domanda <b>entro il 20.12.2024</b> tramite la piattaforma gestita di Invitalia.</li> <li>• Nella domanda è necessario dichiarare il possesso dei requisiti richiesti dalla normativa e l'ammontare complessivo delle spese sostenute.</li> <li>• Alla domanda dovevano essere allegate:             <ul style="list-style-type: none"> <li>- una copia del documento di identità e del codice fiscale del richiedente;</li> <li>- <b>le certificazioni dei requisiti tecnici dei materiali acquistati</b>;</li> <li>- le fatture di acquisto attestanti la spesa sostenuta con il relativo documento riferito al pagamento.</li> </ul> </li> </ul>
<b>EFFETTIVITÀ DEL SOSTENIMENTO DELLA SPESA</b>	<p>L'<b>effettività delle spese sostenute</b> deve risultare da un'attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale, ovvero da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, o da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, o nell'albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.</p>


**SCADENZARIO**
**PRINCIPALI ADEMPIMENTI MESE DI DICEMBRE 2024**

Scadenza	Tributo/ Contributo	Descrizione
Domenica 1 dicembre	Accertamento	<b>Sospensione comunicazioni</b> - L'art. 10 D.Lgs. 1/2024 ha previsto la sospensione, dal 1.08 al 31.08 e dal 1.12 al 31.12, dell'invio di alcune tipologie di atti elaborati o emessi dall'Agenzia delle Entrate (comunicazioni concernenti: gli esiti dei controlli automatizzati delle dichiarazioni, gli esiti dei controlli formali delle dichiarazioni, gli esiti della liquidazione delle imposte dovute sui redditi assoggettati a tassazione separata, lettere di invito per l'adempimento spontaneo (cosiddette "lettere di compliance").
Lunedì 2 dicembre	Zes unica	<b>Dichiarazione integrativa</b> - Termine di invio della dichiarazione integrativa attestante l'avvenuta regolarizzazione degli investimenti previsti, indicati nella comunicazione originaria già presentata.
Giovedì 12 dicembre	Concordato preventivo biennale	<b>Riapertura termine</b> - I soggetti che hanno validamente presentato la dichiarazione dei redditi entro il termine del 31.10.2024 e non hanno aderito al concordato preventivo biennale, possono aderire al predetto concordato preventivo biennale entro il 12.12.2024 mediante la presentazione della dichiarazione integrativa. L'esercizio della facoltà non è consentito nei casi in cui nella predetta dichiarazione integrativa sono indicati un minore imponibile o, comunque, un minore debito d'imposta ovvero un maggiore credito rispetto a quelli riportati nella dichiarazione presentata entro la data del 31.10.2024 (art. 1 D.L. 167/2024).
	ZLS	<b>Domanda</b> - Dal 12.12.2024 al 30.01.2025 è possibile inviare all'Agenzia delle Entrate le domande per l'accesso al credito d'imposta per le imprese che hanno effettuato investimenti in beni strumentali nelle zone logistiche semplificate.
Domenica 15 dicembre	Iva	<b>Registrazione</b> - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo. <b>Fattura cumulativa</b> - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un'unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione delle operazioni. <b>Operazioni con l'estero</b> - Per le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute, dal 1.07.2022, verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori Iva residenti trasmettono i dati all'Agenzia delle Entrate utilizzando il formato Xml previsto per la fattura elettronica e inviando i file al Sistema di interscambio secondo le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche allegate al provvedimento 30.04.2018. Ne consegue che la trasmissione delle fatture attive verso i soggetti non stabiliti in Italia dovrà avvenire entro i termini legislativamente fissati per l'emissione delle fatture (in generale, 12 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione o il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni come le fatture differite ecc.) mentre quella riferita alle fatture passive ricevute da cedente o prestatore estero dovrà essere effettuata entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione stessa.
	Associazioni sportive dilettantistiche	<b>Registrazioni</b> - Le associazioni sportive dilettantistiche, che fruiscono dell'opzione di cui all'art. 1 L. 398/1991, devono effettuare l'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento al mese precedente.
Lunedì 16 dicembre	Imposte dirette	<b>Versamento ritenute</b> - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti. Entro tale termine deve essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d'imposta se di importo pari o superiore a € 500,00 (art. 1, c. 36 L. 232/2016), nonché il versamento delle ritenute operate in relazione alle locazioni brevi (artt. 4, cc. 1/5-bis e 6 D.L. 50/2017). Se l'importo dovuto con riferimento alle ritenute sui redditi di lavoro autonomo (artt. 25 e 25-bis D.P.R. 600/1973) non supera il limite di € 100, il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo e comunque entro il 16.12 dello stesso anno. <b>Redditi 2024</b> - I contribuenti che hanno scelto di rateizzare le imposte e i contributi dovuti devono versare, entro oggi, la relativa rata, con gli interessi. Il D. Lgs. 1/2024 ha previsto che il pagamento rateale delle imposte deve essere completato entro il 16.12 (non più entro il mese di novembre). <b>Ritenute condominio</b> - Termine di versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d'imposta sui corrispettivi dovuti all'appaltatore, qualora l'ammontare delle ritenute operate mensilmente sia inferiore a € 500 (art. 1, c. 36 L. 232/2016 - D. Lgs. 1/2024).



## PRINCIPALI ADEMPIMENTI MESE DI DICEMBRE 2024 (SEGUE)

Scadenza	Tributo/ Contributo	Descrizione
<b>Lunedì 16 dicembre (segue)</b>		<b>Liquidazione e versamento</b> - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito.
		<b>Contabilità presso terzi</b> - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d'imposta relativi al mese di novembre 2024, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di ottobre 2024.
		<b>Contribuenti in regime forfetario</b> - I contribuenti che applicano il regime forfetario hanno l'obbligo di integrare le fatture per le operazioni di cui risultano debitori di imposta con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta, da versare entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, senza diritto alla detrazione dell'imposta relativa. In particolare, devono versare l'Iva per le prestazioni di servizi ricevute da non residenti, per gli acquisti intracomunitari e per le altre operazioni passive per le quali risultano debitori d'imposta come, ad esempio, gli acquisti in reverse charge.
		<b>Iva</b> <b>Versamento</b> - Il D.Lgs. 1/2024 ha incrementato a € 100 (da 50.000 lire) il limite d'importo al di sotto del quale il soggetto passivo Iva, in caso di liquidazione mensile o trimestrale del tributo, può rimandare il versamento al periodo successivo. Tale versamento deve essere effettuato comunque entro il 16.12 dello stesso anno. Pertanto, i versamenti relativi ai mesi da gennaio a novembre (in caso di liquidazione mensile), ovvero ai primi 3 trimestri solari (in caso di liquidazione trimestrale), qualora di importo non superiore a € 100, sono comunque effettuati entro il 16.12 dello stesso anno. Ai fini del coordinamento normativo, analoghe modifiche sono state introdotte per i contribuenti minori, in relazione alle liquidazioni e ai versamenti in materia di Iva di cui all'art. 7, c. 1, lett. a) D.P.R. 542/1999. In particolare, i contribuenti che possono optare per l'effettuazione delle liquidazioni periodiche e dei relativi versamenti dell'imposta entro il 16 del 2° mese successivo a ciascuno dei primi 3 trimestri solari, qualora l'imposta non superi il limite di € 100 (precedente limite: 50.000 lire), effettuano il versamento insieme a quello dovuto per il trimestre successivo e comunque entro il 16.12 dello stesso anno. Le disposizioni si applicano a decorrere dalle somme dovute con riferimento alle liquidazioni periodiche relative all'anno d'imposta 2024.
		<b>Imposta sugli intrattenimenti</b>
		<b>Imposta sulle transazioni finanziarie</b>
		<b>Imu</b>
		<b>Inps</b>
		<b>Rivalutazione del Tfr</b>
		<b>Credito d'imposta ricerca e sviluppo</b>
<b>Ragionieri commercialisti</b>		
<b>Revisori enti locali</b>		
<b>Venerdì 20 dicembre</b>	<b>Iva</b>	<b>Acconto</b> - Liquidazione straordinaria per versamento acconto Iva relativo all'anno 2024.
	<b>Ravvedimento speciale</b>	<b>Versamento</b> - Termine di versamento della 8ª rata degli importi dovuti per la regolarizzazione delle violazioni riguardanti le dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31.12.2021 e precedenti (art. 1, c. 174 e segg. L. 197/2022).
		<b>Versamento</b> - Termine di versamento della 4ª rata degli importi dovuti per la regolarizzazione delle violazioni riguardanti le dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31.12.2022 (art. 3, c. 12-undecies D.L. 215/2023).
	<b>Definizione liti pendenti</b>	<b>Versamento</b> - Termine di pagamento della 7ª rata degli importi dovuti per la regolarizzazione delle violazioni riguardanti le dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31.12.2021 e precedenti (art. 1, c. 186 L. 197/2022).
	<b>Omesso pagamento rate da istituti deflattivi</b>	<b>Regolarizzazione</b> - Termine di versamento della 8ª rata (art. 1, cc. 219-221-bis L. 197/2022).
	<b>Dottori commercialisti</b>	<b>Versamento</b> - Termine di versamento della rata unica o della 1ª rata delle eccedenze contributive 2024 e del contributo di maternità 2024.
	<b>Conai</b>	<b>Denuncia</b> - Termine di presentazione al Conai della denuncia riferita al mese precedente.



## PRINCIPALI ADEMPIMENTI MESE DI DICEMBRE 2024 (SEGUE)

Scadenza	Tributo/ Contributo	Descrizione
Mercoledì <sup>1</sup> 25 dicembre	Iva	<b>Elenchi Intrastat</b> - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente.
Venerdì 27 dicembre	Iva	<b>Acconto</b> - Termine di versamento dell'acconto Iva relativo all'anno 2024.
Lunedì 30 dicembre	Imposte dirette	<b>Modello Redditi 2024</b> - Per le persone decedute dal 1.03.2024 al 30.06.2024 scade il termine di versamento delle imposte da parte degli eredi. <b>Modello Redditi 2024</b> - Termine di presentazione in posta della dichiarazione dei redditi da parte degli eredi delle persone decedute dal 1.03.2024 al 30.06.2024.
	Imposta di registro	<b>Contratti di locazione</b> - Termine ultimo per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi e alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.
Martedì 31 dicembre	Imposte dirette	<b>Intermediari di commercio con collaboratori</b> - Presentazione, o invio della comunicazione, ai relativi committenti, preponenti o mandanti della dichiarazione dell'utilizzo in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi, al fine di poter beneficiare della ritenuta ridotta. Il D. Lgs. 21.11.2014, n. 175 ha previsto che la predetta comunicazione debba essere spedita a mezzo PEC e non abbia scadenza, mantenendo la sua validità fino a revoca o perdita dei requisiti da parte dell'intermediario.
	Iva	<b>Fattura differita</b> - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.
		<b>Registrazione, fatturazione</b> - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese.
		<b>Enti non commerciali</b> - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.
	Trasparenza fiscale	<b>Regime IOSS</b> - Termine di presentazione della dichiarazione Iva e di versamento dell'Iva in relazione al mese precedente per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS.
	Irap	<b>Opzione</b> - Le società costituite dal 1.12.2024 al 31.12.2024, che intendono optare per il regime di trasparenza per il periodo 2024-2026, devono effettuare, entro il 31.12.2024, l'invio telematico all'Agenzia delle Entrate della comunicazione dell'opzione mediante l'apposito modello.
	Gruppo Iva	<b>Opzione</b> - Termine di esercizio dell'opzione, mediante apposita comunicazione, per la determinazione dal 2024 dell'Irap con il metodo "da bilancio" per i soggetti costituitisi dal 1.12.2024 al 31.12.2024.
	Imposta di bollo	<b>Opzione/Revoca</b> - L'opzione o la revoca del gruppo Iva effettuata dal 1.10 al 31.12 ha effetto a decorrere dal 1.01 del 2° anno successivo.
	Inventario	<b>Bollo virtuale</b> - Termine di versamento, mediante Modello F24, della rata bimestrale dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale per i soggetti autorizzati (art. 15 D.P.R. 642/1972 - Ris. Ag. Entrate 3.02.2015, n. 12/E).
	Inps	<b>Magazzino</b> - Redazione dell'inventario delle rimanenze di magazzino al 31.12. <b>Flusso UniEmens</b> - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente.
	Libro unico del lavoro	<b>Contributi volontari</b> - Termine di versamento dei contributi volontari relativi al 3° trimestre 2024, mediante gli appositi bollettini rilasciati dall'Inps. <b>Adempimento</b> - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul Libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente.
	Previdenza integrativa	<b>Comunicazione</b> - Entro il 31.12.2024 gli iscritti alla previdenza integrativa devono inviare una comunicazione, al fondo pensione di appartenenza, per dichiarare l'eventuale quota di contributi versata nel 2023 e non dedotta in dichiarazione.
Autotrasportatori	<b>Iscrizione Albo</b> - Deve essere versata, entro oggi, la quota di iscrizione per il 2025 all'Albo Autotrasportatori.	
Commercio estero	<b>Codice meccanografico</b> - Gli imprenditori che operano abitualmente con l'estero, in possesso del numero meccanografico rilasciato dalla C.C.I.A.A., devono provvedere, entro il 31.12.2024, alla convalida annuale.	
Nota <sup>1</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (art. 2963, c. 3 c.c.).</li> <li>• L'art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1° giorno lavorativo successivo.</li> <li>• I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al 1° giorno feriale successivo (art. 2, c. 9 D.P.R. 322/1998).</li> <li>• Gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrative da articolazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al 1° giorno lavorativo successivo [art. 7, c. 2, lett. l) D.L. 13.05.2011, n. 70].</li> </ul>	



STUDIO REGIS

COMMERCIALISTI E REVISORI LEGALI

**SE HAI BISOGNO  
DI ULTERIORI INFORMAZIONI  
CONTATTA IL NOSTRO STUDIO.**

**SITO: [WWW.STUDIOREGIS.NET](http://WWW.STUDIOREGIS.NET)**

**EMAIL: [STUDIO@STUDIOREGIS.NET](mailto:STUDIO@STUDIOREGIS.NET)**

**TEL: +39 0372 53561**